

Ordinanza del DFI concernente la persona di contatto per prodotti chimici

Modifica del 7 novembre 2012

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

ordina:

I

L'ordinanza del DFI del 28 giugno 2005¹ concernente la persona di contatto per prodotti chimici è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4

⁴ La persona di contatto deve poter indicare le persone che nell'azienda o nell'istituto di formazione dispongono delle conoscenze specifiche secondo l'articolo 81 capoverso 1 OPChim, se l'azienda o l'istituto di formazione fornisce sostanze o preparati pericolosi:

- a. del gruppo 1 o 2 di cui all'allegato 6 OPChim;
- b. destinati all'autodifesa.

Art. 3 cpv. 1 lett. b e c

¹ Le aziende e gli istituti di formazione devono comunicare di propria iniziativa alle autorità esecutive cantonali le persone di contatto se:

- b. *abrogata*
- c. forniscono a terzi a titolo commerciale sostanze o preparati del gruppo 1 o 2 di cui all'allegato 6 OPChim oppure sostanze o preparati destinati all'autodifesa e inoltre devono avere a disposizione collaboratori in possesso di conoscenze specifiche ai sensi dell'articolo 81 capoverso 1 OPChim;

Art. 5

Abrogato

¹ RS 813.113.11

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2012.

7 novembre 2012

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset